



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

"Disciplina del demanio e del patrimonio regionale"



LEGGE REGIONALE

"Disciplina del demanio e del patrimonio regionale"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA'

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e alla legge 16 maggio 1970, n.281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni.

2. La presente legge intende inoltre:

- a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;
- b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.



TITOLO II

TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE

Capo I

Tipologia dei beni

Art.2

(Beni del demanio)

1. Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art.822, comma 2, del Codice civile.
2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n.281 del 1970.

Art. 3

(Beni del patrimonio)

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art.2, comma 1.
2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art.826 del Codice civile.
4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il



patrimonio disponibile regionale.

Capo II

Classificazione dei beni

Art.4

(Classificazione e destinazione dei beni)

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.
3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.



TITOLO III

ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Capo I

Norme generali

Art.5 (Attività regionali)

1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:
- a) acquisizione dei beni;
 - b) catalogazione e inventariazione dei beni;
 - c) uso e amministrazione dei beni;
 - d) valorizzazione dei beni;
 - e) conservazione e realizzazione dei beni;
 - f) alienazione dei beni.

TITOLO IV

ACQUISIZIONE DEI BENI

Capo I

Beni regionali

Art.6 (Beni regionali)

1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al



patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:

- a) trasferimento ex lege;
- b) acquisto;
- c) costruzione;
- d) atto di liberalità;
- e) permuta.

Capo II

Acquisizione dei beni

Art.7

(Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.

Art.8

(Acquisizione dei beni a seguito di acquisto)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.



2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:
 - a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
 - b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.

3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.

Art.9

(Acquisizione di beni a seguito di costruzione)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art.10.

(Acquisizione dei beni per atti di liberalità)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità.
2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di



autorizzazione previste dalle leggi vigenti.

Art.11

(Acquisizione dei beni per permuta)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.
2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.
3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.
4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.
5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.



TITOLO V
CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI

Capo I

Norme generali

Art.12
(Norme generali)

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

Capo II

Catalogazione dei beni

Art.13
(Catalogo dei beni immobili demaniali)

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) titolo di provenienza;
- c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- d) tipo di amministrazione o ente preposto;
- e) utilizzazione e relativo titolo;
- f) valore;



g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

Art.14

(Catalogo dei beni immobili patrimoniali)

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
- c) titolo di provenienza;
- d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- e) tipo di amministrazione o ente preposto;
- f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
- g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
- h) valore.

Capo III

Inventariazione dei beni

Art.15

(Inventari dei beni mobili)

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:



categoria A: arredi;
categoria B: macchine e attrezzature;
categoria C: libri e riviste;
categoria D: opere d'arte;
categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

Art.16
(Valutazione dei beni)

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

TITOLO VI
USO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Capo I
Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

Art.17
(Concessione in uso di beni del demanio
e del patrimonio indisponibile)

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile



regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

- che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
- che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali.

5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.

Art.18

(Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile)

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.

2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.



3. L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.

Art.19

(Destinazione dei proventi delle concessioni
e delle locazioni o affitti)

1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.

Capo II

Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

Art.20

(Norme generali)

1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.



Art.21

(Amministrazione dei beni del demanio e
del patrimonio indisponibile regionale)

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art.3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

Capo III

**Gestione e amministrazione dei beni non concessi
in uso e dei servizi di pubblico interesse**

Art.22

(Norme generali)

1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

- a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;
- b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.



TITOLO VII
VALORIZZAZIONE DEI BENI

Art.23
(Valorizzazione dei beni)

1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.

TITOLO VIII
ALIENAZIONE DEI BENI

Capo I
Norme generali

Art.24
(Norme generali)

1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.
2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.
3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla



Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.

Capo II

Norme sul patrimonio agricolo-forestale

Art.25

(Norme sul patrimonio agricolo-forestale)

1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge.

Capo III

Alienazione di beni immobili

Art.26

(Alienazione del patrimonio regionale)

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel



settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n.386.

Art.27

(Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica)

1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.
2. L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.
3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.

Art.28

(Prezzo di stima e Commissioni tecniche)

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n.5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.
2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane e/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella loro



disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione corrisposti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.

3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.

Art.29

(Svolgimento della gara e aggiudicazione)

1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.

Art.30

(Destinazione dei proventi dell'alienazione)

1. E' istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

- a) realizzazione delle sedi regionali;
- b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;



c) attuazione dei programmi comunitari.

Capo IV

Alienazione di beni mobili

Art.31

(Alienazione di beni mobili)

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purchè dichiarati "fuori uso" dal competente Servizio economato e cassa.
2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.
4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.



TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.32
(Pareri)

1. I pareri di cui al precedente art.4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art.33
(Programma di alienazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

- 1) compendio immobiliare IRIIP con esclusione dei terreni;
- 2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33

COMUNE	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
ADELPIA	<u>CASA EX G.I.Scuola Materna</u> Via Conte Sabini, n.12	Ministero Tesoro
ALTAMURA	<u>Casa ex G.I.Scuola Materna</u> Via Matera n.1	Ministero Tesoro
CANOSA DI PUGLIA	<u>C.S.P.C.R.</u> Via Parini n.48	CASMEZ
CAPURSO	<u>ex ENAL</u> P.zza C.Ciano n.48	Ministero Tesoro
CELLAMARE	<u>Casa ex G.I.</u> P.zza Risorgimento	Ministero Tesoro
CONVERSANO	<u>Casa ex G.I.</u> Largo Iaia	Ministero Tesoro
GIOIA DEL COLLE	<u>Locali ex FAPL</u> Via Roesini n.3	Ministero Lavoro
GIOVINAZZO	<u>Colonia Marina ex G.I.</u> Via Giovanni XXIII	Ministero Tesoro
MINERVINO MURGE	<u>Locali ex FAPL</u> Via Muraglia n.5	Ministero Tesoro
MOLA DI BARI	<u>Locali ex FAPL</u> Via Giovanni XXIII	Ministero Lavoro
PUTIGNANO	<u>Ex INAPLI - CRFP</u> Via Roma n.43	Ministero Lavoro
BRINDISI	<u>Locali ex C.P.P.S.</u> Via Seminario n.12	Ministero Tesoro
BRINDISI	<u>Locali ex A.A.I.</u> Via Bettolo n.43	Ministero Interni
FASANO	<u>Colonia Collinare Bianchi ex G.I.</u> Via Belvedere(Selva)	Ministero Tesoro
FASANO	<u>Colonia Collinare "Danaso" ex G.I.</u> V.le Minareto (Selva)	Ministero Tesoro
FASANO	<u>Colonia Coll. "Capolicchio" ex G.I.</u> V.le delle More(Selva)	Ministero Tesoro
FOGGIA	<u>Palestra ex G.I.</u> Via Galliani	Ministero Tesoro
FOGGIA	<u>Palestra ex G.I.</u> Via Pestqlozzi	Ministero Tesoro



FOGGIA	<u>Palestra ex G.I.</u> Via da Zara n.11	<u>Ministero Tesoro</u>
CHIRUTI	<u>Fabbricato ex CASMEZ</u>	CASMEZ
S.FERDINANDO	<u>Località Chiruti Scalo</u> <u>Immobile ex FAPL</u> Via Gorizia 127/129	Ministero Lavoro
TORREMAGGIORE	<u>Immobile ex FAPL</u> V.le G.Di Vittorio n.8	Ministero Lavoro
VICO DEL GARGANO	<u>Fabbr.nel Camping "Calenelle"</u> Località Calenelle	Ministero Tesoro
MONTERONI	<u>Immobile ex G.I."Fiorini"</u> Via Arnesano Lecce	Ministero Tesoro
SANNICOLA DI LECCE	<u>Colonia Marina "Stajano"</u> Località san Mauro	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Appartamento ex O.M.N.</u> P.zza Immacolata n.23	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Locale ex O.M.N.</u> Via Di Mezzo n.20	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Locali ex O.M.N.</u> Via Duomo n.255	Ministero Tesoro
GROTTAGLIE	<u>C.R.S.E.C.</u> V.Duca degli Abruzzi 39	CASMEZ
LATERZA	<u>Colonia Collinare ex G.I.</u> Via carraro di Fico n.7/9	Ministero Tesoro
MARTINA FRANCA	<u>Colonia Collinare ex G.I.</u> Contr.Cappuccini	Ministero Tesoro
MOTTOLA	<u>Colonia Collinare ex G.I.</u> Via Palagianello n.77	Ministero Tesoro
BARI	<u>Ex ENALC</u> Via C.Ulpiani n.10	Ministero Tesoro
BARI	<u>Palestra ex G.I.</u> Via Napoli n.264	Ministero Tesoro
ALBEROBELLO	<u>Centro Soggiorno ex G.I.</u> Località Bosco Selva	Ministero Tesoro
GIOIA DEL COLLE	<u>Colonia Hanseniani</u> Contrada Vallata	Ministero Sanità
BRINDISI	<u>Fabbricato D/4 Lotiz.VINAL</u> Via Torpisana	Acquisizione Regionale
VICO DEL GARGANO	<u>Col.Marina ex G.I."G.Postiglione"</u> Località San Menalo	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Colonia Marina ex G.I.</u> San Vito	Ministero Tesoro



ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ART.33

NATURA DEI BENI: TERRENI

PROVINCIA DI BARI

- Agro di Bari (Lg.Perotti) urbano	Ha 0.33.21
- Agro di Bitonto (Terreno ex G.I.)	Ha 4.00
- Agro di Minervino(Terreno ex G.I.)	Ha 0.11.44

PROVINCIA DI FOGGIA

- Agro di Foggia (campi di tennis ex ENAL)urbano	Ha 0.45.37
- Agro di S.Severo(campo sportivo)	Ha 1.59.60
- Agro di Serracapriola (campo sportivo)	Ha 0.78.40
- Agro di Stornara	Ha 19.36.72

PROVINCIA DI LECCE

- Agro di Lecce(Camping S.Cataldo ex G.I.)	Ha 1.27.74
--	------------

PROVINCIA DI TARANTO

- Agro di Massafra(campo sportivo)	Ha 1.45.00
- Agro di Ginoza N.(Terreno ex ENAOLI)	Ha 1.88.25



NATURA DEI BENI: AZIENDE E IMPIANTI

- Azienda Agricola "Tara" di Castellaneta	Ha 12.58.72
- Azienda Agricola "Vulgano"	Ha 23.64.00
- Azienda Agricola "Coop. Agro Futuro"	Ha 28.00.00
- Azienda Agricola "Fortore"	Ha 20.60.00
- Azienda Agricola "Ex ENAOLI" Castellaneta	Ha 96.00.00
- Azienda Agricola "Restinco" Brindisi	Ha 19.68.35
- Azienda Agricola "Cesano"	Ha 12.40.00
- Azienda Agricola "vado Francioso"	Ha 6.00.00
- Azienda Agricola "AREF" Bitetto	Ha 14.57.90



E' estratto del verbale della seduta dell'8 marzo 1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)